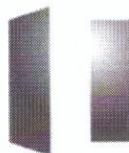




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Spett.le VEGA srl

P.IVA 01502740622

vegaingegneria@pec.it

OGGETTO: *PNRR - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA "PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA RAFFORZATA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO SALVATI" - Avvenuta efficacia*
CUP E83D21001030001 *CIG 99237780AD*

- **Premesso che** Con Determina Dirigenziale n. 239 del 29/06/2023, R.G. dell'Ente DSG n.1200 del 29/06/2023, è stato aggiudicato l'affidamento del servizio di Verifica Preventiva della "Progettazione di fattibilità tecnica economica rafforzata per i lavori di "Ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione del plesso Scolastico Salvati", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 all' operatore economico **VEGA srl** con sede in Cerreto Sannita alla via Cesine di Sopra n. 557, P. IVA 01502740622 per un importo di € 3.000,00 oltre € 300,00 per spese e oneri accessori oltre € 120,00 a titolo di CNPAIA oltre Iva al 22% pari ad € 752,40 per un importo complessivo di € 4.172,40

dato atto che

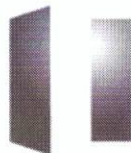
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 28.02.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 59 in data 11.03.2022, si è disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Castellammare di Stabia ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 267/2000;
- con nota protocollo n.48545 del 14/07/2023 il R.U.P. attivava l'Ufficio Staff del Segretariato Generale per la verifica in capo alla società aggiudicataria, come sopra individuata, delle dichiarazioni relative all'art. 100 D.Lgs. 159/2011 e per le verifiche di rito;

dato atto, altresì che, avendo preventivamente acquisito le autodichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia da parte dei soggetti di cui all'art. 85 del succitato decreto legislativo;

visto l'art. 100 del D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice antimafia) stabilendo "l'*Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*" il quale testualmente recita che " *L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.”;

atteso che

- con nota Prot. n.59586 del 28/08/2023 l'Ufficio di Staff trasmetteva allo scrivente RUP documentazione relativa ai controlli di cui al predetto art. 100 D.Lgs. 159/2011 con esito positivo e la documentazione relativa ai controlli delle verifiche di rito con esito positivo;

rilevato che alla data odierna la pratica in parola, inserita regolarmente sulla BDNA, risulta essere ancora “in istruttoria” nonostante sia decorso il termine di cui all'art. dell'art. 92, comma 2, del D.Lgs.159/2011, per il rilascio della certificazione antimafia;

preso atto che l'art. 92 comma 3 del Codice Antimafia statuisce testualmente che “*Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo (i.e. 30 giorni decorrenti dalla data di consultazione), ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite*”.

Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo rilevabile impedimento alcuno, si dà atto che, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione formalizzata con determinazione dirigenziale n. 239 del 29/06/2023 è divenuta efficace e pertanto è possibile procedere alla stipula del contratto nelle forme previste dalla legge.

Il RUP
Ing. Catello Gargiulo